

AVVISO n. 4/2018

Procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) – profilo Esperti di valutazione disciplinare per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti Disciplinari AFAM)

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art.2, c. 8, lettera l), con il quale si determina *“la verifica periodica, anche mediante l’attività dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (poi CNVSU), del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l’art. 10, c. 2, lettera b), relativamente alla determinazione di criteri generali da trasmettere ai Nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM per la stesura della relazione annuale sulle attività e sul funzionamento delle istituzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005, n. 212 concernente il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l’art.11 relativo all’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ad istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ed alle accademie già legalmente riconosciute;

Visto il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e di funzionamento ed, in particolare, il c. 141 con il quale si determina che, contestualmente all’effettiva operatività dell’ANVUR, viene soppresso il CNVSU;

Visto il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), adottato ai sensi dell’art. 2, c. 140 del sopracitato D.L. 262/06, ed in particolare l’Art. 14, c. 5, il quale individua le fonti normative con cui si determineranno le modalità della valutazione delle attività degli istituti del sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) da parte dell’Agenzia;

Visto l'art. 12, c. 4, lettera d) del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell'Agenzia stipula, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia;

Visti, inoltre, l'art. 2, c. 4, del sopracitato D.P.R. 76/2010 il quale precisa che l'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dal CNVSU e l'art. 3, c. 1, lettera i) dello stesso D.P.R. secondo cui l'ANVUR svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, parametri e di normativa tecnica;

Visto, in particolare, l'art. 14, c. 5, del sopracitato D.P.R. 76/2010 ai sensi del quale con i regolamenti previsti dall'art. 2, c. 7, della citata Legge 508/1999, sono determinate le modalità di valutazione delle attività delle istituzioni del sistema AFAM da parte dell'Agenzia, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'ANVUR per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dallo stesso D.P.R. 76/2010;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 102 a 105, relativi all'equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, c. 1, della citata Legge 508/1999 e la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello;

Ravvisata la necessità di supportare le attività istituzionali dell'Agenzia con esperti del sistema AFAM in possesso di particolare e comprovata specializzazione;

Visto che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 15 gennaio 2014 è stato istituito l'Albo degli Esperti per le attività di valutazione relative ai settori AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design, suddiviso in due sezioni, profilo esperti di valutazione per il settore dell'Alta Formazione Artistica (Accademie di belle arti, Accademie di arte drammatica, ISIA) e Profilo esperti di valutazione per il settore musicale e coreutico;

Visto che con Delibera del Consiglio Direttivo n.198 del 29 novembre 2017 è stato modificato l'Albo degli Esperti per le attività di valutazione relative ai settori AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design e i relativi profili, attraverso la nuova denominazione "Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM)";

Ritenuto che sulla base delle esigenze dell'Agenzia debba essere ulteriormente integrato l'Albo degli esperti relativo al settore AFAM con specifico riferimento al profilo di Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico–disciplinare del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti disciplinari AFAM) così come previsto dalla delibera n. 223 del 20/12/2017;

Considerato che per l'iscrizione all'Albo i candidati ritenuti idonei da un'apposita Commissione dovranno frequentare con esito positivo un appropriato percorso formativo;

Considerato che l'Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica costituisce la banca dati da utilizzare per il conferimento di incarichi per lo svolgimento delle richiamate attività;

Ritenuto, pertanto, di avviare, con il presente avviso, la procedura di iscrizione all'Albo per il profilo di Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti disciplinari AFAM);

AVVISA

Art. 1

Call per Esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (Esperti disciplinari AFAM)

E' avviata la procedura per l'iscrizione all'Albo, di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 223 del 20 dicembre 2017, degli esperti di valutazione disciplinare per ciascun settore artistico-disciplinare per le attività di valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

Art. 2

Requisiti richiesti

Oltre ai requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso di **entrambi** i requisiti di seguito indicati:

- Essere professore di prima o di seconda fascia per almeno 10 anni nei settori artistico – disciplinari delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM);
- Esperienza almeno triennale come rappresentante di un organo monocratico o membro di un organo collegiale di governo così come disciplinati dagli Statuti di autonomia del settore AFAM.

E' richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura stessa.

I candidati stranieri dovranno dichiarare di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e della normativa che regola il sistema AFAM.

Art. 3

Presentazione delle domande – termini e modalità

I candidati dovranno far pervenire all'ANVUR la propria domanda di partecipazione alla procedura, in conformità all'allegato 1.

La domanda, in formato pdf, dovrà essere inviata entro il giorno **5 marzo 2018** alla casella di posta elettronica dedicata alboafam@anvur.it con il seguente oggetto “Candidatura iscrizione Albo - Esperti Disciplinari AFAM” e con allegati, a pena di esclusione, sempre in formato pdf, il curriculum vitae debitamente sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

È consentito altresì l’invio della candidatura a mezzo PEC riportante il medesimo oggetto all’indirizzo anvur@pec.anvur.it, nonché la consegna a mano della stessa, direttamente alla sede dell’Agenzia, Via Ippolito Nievo n. 35, Roma, I° piano stanza 112 o 111, nei seguenti orari dei giorni feriali: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00.

Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Agenzia.

L’ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande nei termini suindicati per eventuali malfunzionamenti tecnici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di cui all’allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il curriculum vitae debitamente sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, in cui il candidato indicherà il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2 del presente avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti che saranno valutati dalla Commissione. Per quanto attiene le esperienze maturate, queste dovranno riportare il periodo con l’indicazione del committente/datore di lavoro, ruoli ricoperti e l’attività svolta. Per quanto concerne gli altri titoli dovranno essere dichiarati tutti gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione.

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche successivi all’espletamento delle procedure di cui ai seguenti articoli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Art. 4

Esclusione dalla procedura

Non sono prese in considerazione, e comportano l’esclusione dalla procedura:

- le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito dal precedente art. 3;
- le domande prive della firma autografa;
- le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti;
- le domande che presentano vizi non ritenuti sanabili dalla Commissione;
- le domande prive di allegato curriculum vitae datato, firmato e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000;
- le domande prive del documento di riconoscimento in corso di validità nella modalità di invio in cui è richiesto.

Art. 5

Commissione e valutazione

La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio Direttivo ed è formata da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Svolgerà le funzioni di segretario della

Commissione un funzionario dell’Agenzia nominato con il medesimo provvedimento.

La Commissione esaminerà i curricula considerando idonei i candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art.2. L’elenco dei candidati idonei sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR.

Trattandosi di procedura diversa da quella concorsuale e/o paraconcorsuale non è prevista alcuna graduatoria.

Accertata la regolarità del procedimento e approvato l’elenco dei candidati idonei con delibera del Consiglio Direttivo, gli stessi saranno avviati alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e propedeutico per l’iscrizione all’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica.

A conclusione della positiva frequenza al percorso formativo, acquisita inoltre, da parte di ciascun candidato idoneo, l’adesione al rispetto del Regolamento e del Codice Etico dell’Agenzia, il Consiglio Direttivo con apposita delibera dispone l’iscrizione dei candidati idonei nell’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica – profilo Esperti Disciplinari AFAM.

L’Albo definitivo degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.anvur.it.

Per il funzionamento dell’Albo si rinvia a quanto previsto con Delibera n.198 del 29 novembre 2017.

Art. 6

Caratteristiche e natura dell’incarico

L’Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica costituisce la banca dati utilizzata dall’Agenzia per il conferimento di incarichi per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio attivati presso le istituzioni AFAM e gli Atenei secondo il programma definito dall’Agenzia.

L’iscrizione all’Albo non comporta alcun diritto ad ottenere il conferimento di incarichi.

Il conferimento dell’incarico agli esperti iscritti nell’Albo avrà natura temporanea e sarà effettuato dal Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la stipula di un contratto e secondo criteri che assicurino nello svolgimento della prestazione richiesta il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, rotazione e l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse secondo modalità esplicitate in sede di conferimento.

Il contratto disciplinerà, in particolar modo, i compiti da svolgere, i tempi richiesti per la conclusione delle attività, gli obblighi dell’esperto ed il compenso previsto.

Il conferimento dell’incarico è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti e l’esperto, ove necessario, dovrà fornire l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

La prestazione richiesta sarà svolta personalmente dall’esperto senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica con l’Agenzia, nell’ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento dell’obiettivo definito nel contratto.

La prestazione dell'esperto – di norma – è svolta nell'ambito di una Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) la cui composizione e numerosità sarà proporzionata al numero e alla complessità delle Sedi e dei Corsi da valutare.

Le CEV-AFAM sono nominate dal Consiglio Direttivo e composte dalle diverse tipologie di esperti necessarie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio.

Il Consiglio Direttivo verifica annualmente l'attività di valutazione degli esperti per la conferma dell'iscrizione nell'Albo, secondo criteri e modalità da esso stabilite.

I compensi spettanti agli esperti saranno individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Oggetto dell'incarico

L'incarico conferito dall'ANVUR all'esperto iscritto all'albo potrà avere per oggetto i seguenti compiti:

- analisi dei documenti di autovalutazione inerenti ai corsi forniti dalle istituzioni del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e dalle università con specializzazione artistica e musicale;
- attività di valutazione, come componente della commissione di esperti della valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM), anche attraverso visite on site, nell'ambito delle procedure di accreditamento iniziale e periodico relative a istituzioni non statali, istituzioni AFAM e Atenei secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento;
- redazione della Relazione finale CEV-AFAM, corredata di motivata valutazione tecnica;
- piena collaborazione con gli altri esperti valutatori facenti parte della Commissione di Esperti della valutazione e l'ANVUR stessa anche attraverso strumenti telematici di lavoro collegiale;
- elaborazione di eventuali approfondimenti e specifiche tecniche su esplicita richiesta dal Consiglio Direttivo;
- partecipazione ad eventuali gruppi di lavoro costituiti dall'ANVUR per la definizione di linee guida, criteri e metodologie per l'attività di valutazione e monitoraggio delle istituzioni e dei corsi AFAM;
- puntuale osservanza delle Linee Guida, del Codice Etico e del Regolamento per la formazione e l'attività di Esperti di Valutazione ANVUR per i settori AFAM;
- piena disponibilità a svolgere le visite on site secondo le tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

Art. 8

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Carci, funzionario dell'ANVUR.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'ANVUR con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura e del conferimento dell'incarico. Gli stessi dati potranno essere comunicati unicamente per adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati.

Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui alla succitata legge, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.

Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo, 35, 00153 - Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Roma, 13/02/2018

Il Direttore
(dott. Sandro Momigliano)*

** Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.*